



Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 - 34135 - TRIESTE
Tel. +39 040 4527511 Fax +39 040 43634
e-mail: sbap-fvg@beniculturali.it

COMUNE DI SAN QUIRINO	
Prot. N. <u>1889</u>	
19 FEB. 2014	
Cat. <u>TG</u>	Cl. _____ Fasc. <u>uff</u>

ED
SEGRETARIA

Trieste 18 FEB. 2014

Prot. n. 2139/36. cl. 10-8

A tutti i Comuni della Regione
Friuli Venezia Giulia
via PEC

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Ambiente
Energia e politiche per la Montagna
Servizio Beni Paesaggistici
Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE

E, p.c. DIREZIONE REGIONALE
per i Beni Culturali e Paesaggistici
del FVG
Piazza della Libertà, n. 7 - 34135
TRIESTE

OGGETTO: Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, artt. 14 ss. - Disciplina della Conferenza di Servizi. Calendarizzazione. Disposizioni urgenti.

VISTO il D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137;
VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233 aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO l'intervenuto Accordo tra Regione Autonoma F.V.G. e Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali del FVG del 25.11.2009 (pubblicato sul B.U.R. FVG n. 47 del 25 novembre 2009);
VISTA la Circolare Ministeriale n. 26 del Segretariato Generale prot n. 4991 del 29 maggio 2013 con allegato parere dell'Ufficio Legislativo del MiBac, prot. n. 6615 del 23 aprile 2013 avente per oggetto: "Legge 7 agosto 1990 n. 241, artt. 14 e ss. Disciplina della conferenza di Servizi";
VISTO l'intervenuto accordo integrativo tra Regione Autonoma F.V.G. e Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali del FVG del 2 dicembre 2013 prot. n. 9162;
PRESO ATTO della recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4914 del 4 ottobre 2013 ove, in particolare, si evidenzia che "nel caso di mancato rispetto del termine fissato dall'art. 146, comma 5, così come del termine fissato dall'art. 167-c. 5 del decreto legislativo 22.1.2004 (...) il potere della Soprintendenza continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dai richiamati commi 5 e mantiene la sua



Sede staccata di Udine - Via Zanon 20 / 22 (33100) tel. 0432 - 504559 fax 0432 - 510266
Sede staccata di Gorizia - Via Ascoli, 1 (34170) tel. 0481 - 533631 fax 0481 - 549480

natura vincolante)" e si ribadisce, più oltre, che "nel caso di superamento del termine in questione il Codice non ha determinato né la perdita del relativo potere né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo".

VISTI gli art. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 146, comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATA la inderogabile necessità di calendarizzare le sedute delle Conferenze di Servizi con cadenza trimestrale per assicurare rapidità ed efficacia all'azione amministrativa prevista dal legislatore;

TUTTO ciò considerato e premesso tutto ciò visto, considerato e premesso, confidando nella reciproca leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e al fine di assicurare il legittimo e ordinato svolgimento delle attività e delle funzioni amministrative di comune interesse in tema di procedimenti diretti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, si richiama l'attenzione di codeste amministrazioni sul disposto degli artt. 146, commi 8 e 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D. lgs. n. 42/2004, e 14 e ss. della legge n. 241/1990 (in particolare art. 14-ter, comma 2) nonché sulla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata per i profili attinenti all'acquisizione del parere vincolante in sede di C.d.S. e, segnatamente, si rammenta che:

a) non è possibile indire validamente la conferenza di servizi se non dopo l'inutile decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 9 dell'art 146 sopra citato per l'espressione del parere del Soprintendente ivi previsto;

b) non può ritenersi validamente acquisito, ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter citato, il parere favorevole della Soprintendenza ove la conferenza dei servizi sia stata indetta in assenza dell'apposito calendario almeno trimestrale previsto o sia stata celebrata in una data non inclusa nel predetto calendario.


Per tutto quanto sopra, si pregano gli Enti in indirizzo di volersi attenere alle predette indicazioni in modo di consentire alla scrivente Soprintendenza un'ordinata organizzazione della propria attività funzionale idonea a garantire la documentata presenza di propri funzionari delegati alle conferenze di servizi e in modo da evitare l'adozione di atti altrimenti illegittimi.

In modo particolare, si sottolinea la necessità di una programmata e condivisa calendarizzazione, almeno trimestrale, delle sedute, dalla quale risulti, in ogni caso, esclusa la giornata del mercoledì che, come ben noto, è dedicata da questo Ufficio al ricevimento dell'utenza.

Si ribadisce che in assenza di una programmata calendarizzazione trimestrale, questa Soprintendenza, non potrà garantire la documentata presenza di propri funzionari delegati riservandosi, fin da ora, compatibilmente con i propri carichi di lavoro, di far pervenire il proprio parere in sede di C.d.S. rammentando altresì che in ogni caso, ove le disposizioni dianzi richiamate fossero disattese, in assenza della partecipazione o del parere espresso dalla Soprintendenza non potrà considerarsi acquisito il relativo consenso di competenza e la seduta della C.di.S. sarà da ritenersi invalida.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Maria Giulia Picchione



MGP//VF/Rk

